

Statuto dell' Organismo di Vigilanza

Documento approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera del 14/07/2011

INDICE

1.	SCOPO E AMBITO DI APPLICAZIONE	3
2.	NOMINA E COMPONENTI DELL'ORGANISMO	4
3.	REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ E DI ONORABILITÀ.....	5
4.	CAUSE DI INELEGGIBILITÀ ED INCOMPATIBILITÀ.....	6
5.	DURATA IN CARICA	6
6.	CESSAZIONE DELL'INCARICO.....	7
7.	OBBLIGHI DI DILIGENZA E RISERVATEZZA.....	8
8.	COMPITI DELL'ORGANISMO.....	8
9.	POTERI DELL'ORGANISMO	9
10.	COLLABORATORI INTERNI ED ESTERNI.....	10
11.	RESPONSABILITÀ.....	10
12.	RISORSE FINANZIARIE DELL'ORGANISMO	10
13.	VALIDITÀ DELLE DELIBERAZIONI.....	11
14.	RIPORTO INFORMATIVO	11
15.	REGOLAMENTO DELL'ORGANISMO	12
16.	MODIFICHE DELLO STATUTO	12

1. SCOPO E AMBITO DI APPLICAZIONE

- 1.1 È istituito presso la Tessitura di Robecchetto Candiani S.p.A. (di seguito “Società”) un Organo con funzioni di vigilanza e controllo (di seguito “Organismo di Vigilanza” o “Organismo”) in ordine al funzionamento, all’efficacia, all’adeguatezza ed all’osservanza del Modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito semplicemente “il Modello”) adottato dalla Società con delibera del Consiglio di Amministrazione allo scopo di prevenire i reati dai quali può derivare la responsabilità amministrativa della Società, in applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, recante “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300” (di seguito il “Decreto”).
- 1.2 È un organismo interno alla Società, autonomo, dotato di propri poteri di iniziativa e di controllo, in posizione di terzietà e indipendenza rispetto alle altre funzioni della Società.

2. NOMINA E COMPONENTI DELL'ORGANISMO

L'Organismo è un organo collegiale misto composto da tre membri: **Ing. Ermes Consonni, Avv. Marco Marangoni, Sig.ra Maria Teresa Montani.**

- 2.1 Il Consiglio di Amministrazione provvede alla nomina dell'Organismo di Vigilanza e del suo Presidente, che avrà il compito di provvedere all'espletamento delle formalità relative alla convocazione, alla fissazione degli argomenti da trattare e allo svolgimento delle riunioni collegiali.
- 2.2 La nomina dell'Organismo di Vigilanza, da parte del CdA, deve essere resa nota a ciascun componente nominato e da questi formalmente accettata. L'avvenuto conferimento dell'incarico verrà successivamente, formalmente comunicato da parte del CdA a tutti i livelli aziendali, mediante la circolarizzazione di un comunicato interno che illustri poteri, compiti, responsabilità dell'Organismo di Vigilanza, nonché la sua collocazione organizzativa e le finalità della sua costituzione.
- 2.3 Nell'esercizio delle sue funzioni, l'Organismo deve improntarsi ai principi di autonomia ed indipendenza ed essere privo di compiti operativi.

3. REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ E DI ONORABILITÀ

- 3.1 Ciascun componente dell'Organismo di Vigilanza non deve avere un profilo professionale e personale che possa pregiudicare l'imparzialità di giudizio, l'autorevolezza e l'eticità della condotta.
- 3.2 È necessario che l'Organismo di Vigilanza sia dotato delle seguenti:
- a) Competenze:
- conoscenza dell'organizzazione e dei principali processi aziendali tipici del settore in cui la Società opera;
 - conoscenze giuridiche tali da consentire l'identificazione delle fattispecie suscettibili di configurare ipotesi di reato;
 - capacità di individuazione e valutazione degli impatti, discendenti dal contesto normativo di riferimento, sulla realtà aziendale;
 - conoscenza di principi e tecniche proprie dell'attività svolta dall'Internal Auditing;
 - conoscenza delle tecniche specialistiche proprie di chi svolge attività "ispettiva".
- b) Caratteristiche personali:
- un profilo etico di indiscutibile valore;
 - oggettive credenziali di competenza sulla base delle quali poter dimostrare anche verso l'esterno, il reale possesso delle qualità sopra descritte.

4. CAUSE DI INELEGGIBILITÀ ED INCOMPATIBILITÀ

- 4.1 I componenti dell'Organismo non dovranno avere vincoli di parentela con il Vertice aziendale, né dovranno essere legati alla Società da interessi economici (es. partecipazioni azionarie) o coinvolti in qualsiasi situazione che possa generare conflitto di interessi, fatto salvo il pagamento del compenso da parte della Società.
- 4.2 Non potranno essere nominati componenti dell'Organismo coloro i quali abbiano riportato una condanna - anche non definitiva - per uno dei reati previsti dal Decreto.
- 4.3 Ove il Presidente o un componente dell'Organismo incorrano in una delle cause di ineleggibilità e/o incompatibilità suddette, il CdA, esperiti gli opportuni accertamenti e sentito l'interessato, stabilisce un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale deve cessare la situazione di ineleggibilità e/o incompatibilità. Trascorso tale termine senza che la predetta situazione sia cessata, il CdA deve revocare il mandato.

5. DURATA IN CARICA

- 5.1 L'Organismo dura in carica tre anni a prescindere dalla durata in carica del CdA che l'ha nominato.
- 5.2 L'Organismo decaduto conserva le proprie funzioni fino al suo rinnovo o all'insediamento del nuovo Organismo.

6. CESSAZIONE DELL'INCARICO

6.1 Ciascun componente dell'Organismo di Vigilanza non può essere revocato se non per giusta causa, mediante un'apposita delibera del CdA e con l'approvazione del Collegio Sindacale.

A tale proposito, per giusta causa di revoca dovrà intendersi:

- l'interdizione o l'inabilitazione, ovvero una grave infermità che renda componente dell'Organismo di Vigilanza inidoneo a svolgere le proprie funzioni di vigilanza, o un'infermità che, comunque, comporti la sua assenza per un periodo superiore a sei mesi;
- l'attribuzione all'Organismo di Vigilanza di funzioni e responsabilità, operative, ovvero il verificarsi di eventi, incompatibili con i requisiti di autonomia di iniziativa e di controllo, indipendenza e continuità di azione che sono propri dell'Organismo di Vigilanza;
- il venir meno dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 3 lett. b) del Decreto;
- un grave inadempimento dei doveri propri dell'Organismo di Vigilanza;
- una sentenza di condanna della Società ai sensi del Decreto, di primo grado, ovvero un procedimento penale concluso tramite c.d "patteggiamento", ove risulti dagli atti l'"omessa o insufficiente vigilanza" da parte dell'Organismo di Vigilanza, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lett. d) del Decreto;
- una sentenza di condanna anche non definitiva, a carico dei componenti dell'Organismo di Vigilanza per aver personalmente commesso uno dei reati previsti dal Decreto;
- una sentenza di condanna passata in giudicato, a carico del componente dell'Organismo di Vigilanza, ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.

Nei casi sopra descritti, il Consiglio di Amministrazione provvederà contestualmente alla revoca, o comunque senza ritardo, a nominare il nuovo componente dell'Organismo di Vigilanza in sostituzione di quello cui sia stato revocato il mandato.

Qualora, invece, la revoca venga esercitata, sempre per giusta causa, nei confronti di tutti i componenti dell'Organismo di Vigilanza, il Consiglio di Amministrazione provvederà a nominare contestualmente un nuovo Organismo di Vigilanza al fine di assicurare continuità di azione allo stesso.

Nel caso in cui sia stata emessa una sentenza di condanna, il Consiglio di Amministrazione, nelle more del passaggio in giudicato della sentenza, potrà altresì disporre - sentito il Collegio Sindacale - la sospensione di poteri dell'Organismo di Vigilanza o di uno dei suoi membri e la nomina di un Organismo di Vigilanza ad interim.

6.2 La rinuncia da parte dei componenti dell'Organismo di Vigilanza può essere esercitata in qualsiasi momento (mediante preavviso di almeno 3 mesi), previa motivata comunicazione al Consiglio di Amministrazione per iscritto, con copia conoscenza agli altri componenti dell'Organismo di Vigilanza ed al Collegio Sindacale.

- 6.3 In caso di rinuncia, sopravvenuta incapacità, morte, revoca o decadenza di un membro dell'Organismo, il Consiglio di Amministrazione provvede a deliberare la nomina del sostituto, senza ritardo.
- 6.4 In caso di rinuncia, sopravvenuta incapacità, morte, revoca o decadenza del Presidente, subentra a questi il membro più anziano, il quale rimane in carica fino alla data in cui il Consiglio di Amministrazione abbia deliberato la nomina del nuovo Presidente dell'Organismo.
- 6.5 L'incarico di componente interno dell'Organismo cesserà automaticamente nell'ipotesi di risoluzione del rapporto di lavoro con la Società.

7. OBBLIGHI DI DILIGENZA E RISERVATEZZA

- 7.1 I componenti dell'Organismo di Vigilanza devono adempiere al loro incarico con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico.
- 7.2 I componenti dell'Organismo assicurano la riservatezza delle informazioni di cui vengono in possesso - con particolare riferimento alle segnalazioni che agli stessi dovessero pervenire in ordine a presunte violazioni del Modello e dei suoi elementi costitutivi - e si astengono da ricercare ed utilizzare informazioni riservate, per fini diversi da quelli indicati dall'art. 6 D.lgs. 231/01. In ogni caso, ogni informazione in possesso dei membri dell'Organismo è trattata in conformità con la legislazione vigente in materia ed, in particolare, in conformità con il Testo Unico in materia di protezione dei dati, D. Lgs. 30 giugno 2003 n.196.

8. COMPITI DELL'ORGANISMO

- 8.1 L'Organismo è chiamato a svolgere le seguenti attività:
 - a) verificare l'efficienza e l'efficacia del Modello anche in termini rispondenza tra le modalità operative adottate in concreto e standard di comportamento e le procedure formalmente previste dal Modello stesso;
 - b) formulare proposte alla Direzione per eventuali aggiornamenti e adeguamenti da realizzarsi mediante le modifiche e/o le integrazioni che si dovessero rendere necessarie in conseguenza di:
 - i) significative violazioni delle prescrizioni del Modello;
 - ii) significative modificazioni dell'assetto interno della Società e/o le modalità di svolgimento delle attività d'impresa;
 - iii) modifiche normative;
 - c) verificare e promuovere alla Direzione il periodico aggiornamento del sistema di identificazione, mappatura e classificazione delle attività sensibili;
 - d) rilevare gli eventuali scostamenti comportamentali che dovessero emergere dall'analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni alle quali sono tenuti i responsabili delle varie funzioni, nonché dall'attività propria di verifica effettuata sui processi sensibili;

- e) segnalare tempestivamente alla Direzione per gli opportuni provvedimenti, le violazioni accertate del Modello che possano comportare l'insorgere di una responsabilità in capo alla Società;
- f) promuovere e definire le iniziative per la diffusione della conoscenza della comprensione dei contenuti del D.Lgs. 231/2001, del Modello nonché per la formazione del personale e la sensibilizzazione dello stesso all'osservanza dei principi contenuti nel Modello;
- g) predisporre un efficace sistema di comunicazione interna per consentire la trasmissione di notizie rilevanti ai fini del D.Lgs. 231/2001 garantendo la tutela e riservatezza del segnalante;
- h) riferire annualmente al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale, circa lo stato di attuazione e di operatività del Modello.

9. POTERI DELL'ORGANISMO

9.1 Ai fini dello svolgimento degli adempimenti elencati all'articolo precedente, all'Organismo sono attribuiti i poteri qui di seguito indicati:

- a) accedere liberamente ad ogni informazione, documentazione dato, ritenuto necessario per lo svolgimento dei compiti previsti dal D.Lgs. 231/2001, presso qualsiasi direzione e unità della Società senza necessità di alcun consenso preventivo;
- b) promuovere l'attivazione di eventuali procedimenti disciplinari e proporre le eventuali sanzioni di cui al Sistema disciplinare interno;
- c) ricorrere a consulenti esterni di comprovata professionalità nei casi in cui ciò si renda necessario per l'espletamento delle attività di verifica e controllo ovvero di aggiornamento del Modello.

Ai sensi dell'art. 6 comma 2 lett. d) del Decreto, il Modello di TRC prevede a carico dell'intero organico specifici obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo ed in particolare:

- segnalare tempestivamente notizie riguardanti provvedimenti dell'Autorità Giudiziarie, dalle quali si evinca lo svolgimento di attività di indagine per i reati di cui al Decreto, avviate anche nei confronti di ignoti;
- trasmettere eventuali segnalazioni relative alla commissione, o la ragionevole pericolo di commissione, dei reati contemplati dal Decreto o comunque a comportamenti in generale non in linea con le regole di comportamento di cui al Modello di Organizzazione o al Codice Etico;
- segnalare per iscritto eventuali carenze riscontrate nell'ambito dell'adeguatezza del sistema dei controlli interni, dalle quali possa emergere una maggiore esposizione ai rischi di reato rispetto alle risultanze del self assessment "rischi di reato e controlli" effettuato.

10. COLLABORATORI INTERNI ED ESTERNI

- 10.1 Per l'esecuzione delle sue attività, l'Organismo di Vigilanza può avvalersi delle prestazioni di collaboratori, anche esterni, rimanendo sempre direttamente responsabile dell'esatto adempimento degli obblighi di vigilanza e controllo derivanti dal Decreto.
- 10.2 Ai collaboratori è richiesto il rispetto degli obblighi di diligenza e riservatezza previsti per i componenti dell'Organismo di Vigilanza, di cui all'art. 6.

11. RESPONSABILITÀ

- 11.1 Tutti i componenti dell'Organismo di Vigilanza sono solidalmente responsabili nei confronti della Società dei danni derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza nell'adempimento delle proprie funzioni e degli obblighi di legge imposti per l'espletamento dell'incarico.
- 11.2 La responsabilità per gli atti e per le omissioni dei componenti dell'Organismo di Vigilanza non si estende a quello di essi che essendo immune da colpa, abbia fatto iscrivere a verbale il proprio dissenso ed abbia provveduto a darne tempestiva comunicazione al CdA della Società.
- 11.3 Le ipotesi di comportamento negligente e/o imperizia da parte dei componenti dell'Organismo di Vigilanza che abbia dato luogo ad omesso controllo sull'attuazione, sul rispetto e sull'aggiornamento del Modello sono sanzionabili come disposto dal Sistema Disciplinare.

12. RISORSE FINANZIARIE DELL'ORGANISMO

- 12.1 L'Organismo deve essere dotato di un fondo adeguato, sulla base di un budget motivato predisposto dallo stesso Organismo che dovrà essere impiegato per le spese che questo dovrà sostenere nell'esercizio delle sue funzioni.

13. VALIDITÀ DELLE DELIBERAZIONI

- 13.1 Per la validità delle deliberazioni dell'Organismo di Vigilanza è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti in carica. Per le deliberazioni aventi ad oggetto problematiche delicate c.d. sensibili ovvero problematiche particolarmente rilevanti o riguardanti il Vertice aziendale, è necessaria la presenza di tutti i componenti in carica dell'Organismo di Vigilanza.
- 13.2 Le deliberazioni dell'Organismo di Vigilanza sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Ciascun componente dell'Organismo ha diritto ad un voto, incluso il Presidente. Il voto è palese, salvo il caso in cui sia diversamente stabilito dall'Organismo stesso.
- 13.3 Ciascun componente dell'Organismo di Vigilanza presente alla riunione ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del suo dissenso.
- 13.4 Il componente dell'Organismo di Vigilanza che, nello svolgimento di una determinata attività, si trovi in una situazione di conflitto d'interesse tale da determinare in concreto una divergenza tra l'interesse della Società e quello personale, deve darne comunicazione agli altri componenti astenendosi dal partecipare alle riunioni e alle deliberazioni relative, per l'invalidità della delibera adottata.

14. RIPORTO INFORMATIVO

- 14.1 L'Organismo di Vigilanza provvederà ad informare, in ordine all'attività svolta, il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale con le seguenti modalità:
 - su base continuativa, direttamente la Direzione;
 - su base annuale, e, comunque, ogni qual volta se ne ravvisi necessità e/o opportunità, nei confronti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.

Con particolare riferimento al reporting periodico, l'Organismo deve presentare con cadenza annuale verso il Consiglio di Amministrazione, una relazione riepilogativa dell'attività svolta nell'anno in corso (indicando anche le violazioni riscontrate, le attività cui non si è potuto procedere per giustificate ragioni di tempo e risorse, gli interventi correttivi ed il loro stato di realizzazione), l'eventuale necessità di adeguamento del Modello o delle procedure ed un piano delle attività previste per l'anno successivo.

15. REGOLAMENTO DELL'ORGANISMO

- 15.1 La definizione degli aspetti attinenti all'operatività dell'Organismo (es.: calendarizzazione delle attività, formato delle verbalizzazioni, la determinazione delle cadenze temporali dei controlli) sono oggetto di apposita regolamentazione che verrà adottata in autonomia dall'Organismo di Vigilanza.
- 15.2 Il Regolamento viene adottato dall'Organismo di Vigilanza all'unanimità. Ogni modifica può essere effettuata unicamente dall'Organismo tramite la medesima procedura.

16. MODIFICHE DELLO STATUTO

- 16.1 Eventuali modifiche al presente statuto possono essere apportate unicamente a mezzo di delibere validamente adottate dal Consiglio di Amministrazione.